



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DALL'ESTERNO AI RUOLI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO - A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO

Emanato con Decreto Rettorale n. 566 del 18/11/2014

Emendato con Decreto Rettorale n. 18 del 9 gennaio 2020

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nei limiti consentiti dall'art. 70 comma 13 del d. lgs. 165/2001, i procedimenti di selezione per l'accesso dall'esterno ai ruoli del personale dell'Università degli Studi di Brescia, inquadrato nel sistema di classificazione previsto dal CCNL vigente del Comparto "Università", da assumere a tempo determinato e indeterminato.

ART. 2 Principi generali

Le procedure di reclutamento, nel rispetto del Codice etico d'Ateneo, si conformano ai seguenti principi e criteri generali:

- modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità ed assicurino economicità e celerità di espletamento;
- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dalla posizione da ricoprire;
- utilizzo, ove necessario, di sistemi automatizzati, diretti a realizzare forme di preselezione;
- composizione delle Commissioni giudicatrici secondo criteri di trasparenza e imparzialità.

ART. 3 Copertura dei posti

La copertura dei posti avviene mediante:

Mobilità

- L'Amministrazione, prima di espletare la selezione pubblica a tempo indeterminato, procede all'esperimento della procedura di mobilità obbligatoria ai fini della ricollocazione del personale in disponibilità, dando comunicazione al Dipartimento della Funzione



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Pubblica; attiva le procedure di mobilità interna nel rispetto del Regolamento di Ateneo e quelle di mobilità esterna previste dalla normativa vigente.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e della legge 24 dicembre 2003 n. 350, per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato, l'Ateneo può utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, per la copertura di posti inerenti lo stesso profilo e categoria professionale.

Selezione pubblica

- Le procedure di reclutamento sono indette per l'accesso alle categorie B, C, D ed EP secondo il sistema di classificazione del personale tecnico-amministrativo previsto dal vigente CCNL Comparto Università. L'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale. L'accesso può avvenire nella posizione economica B3, anziché all'iniziale B1, per particolari professionalità che richiedono ulteriori requisiti, oltre la scuola dell'obbligo, in relazione alla specificità dell'attività lavorativa.

L'accesso avviene mediante le seguenti procedure di reclutamento:

- a) per l'accesso alla categoria B, posizione economica B1, mediante avviamento a selezione con prova idoneativa per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici competenti per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo;
- b) per l'accesso alla categoria B, posizione economica B3, mediante selezione pubblica per esami;
- c) per l'accesso alle categorie C, D ed EP, mediante selezione pubblica per titoli ed esami o solo per esami.

I posti riservati agli aventi diritto di cui al D.Lgs n. 66/2010 e alla Legge n. 68/1999, sono coperti mediante:

1. riserva di posti nelle selezioni pubbliche dall'esterno nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
2. selezione pubblica dall'esterno riservata ai soggetti medesimi;
3. chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento di cui alla legge n. 68/1999 ai sensi della vigente normativa ovvero tramite la stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 11 della stessa legge.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI

ART. 4 Requisiti per l'accesso

Le assunzioni di personale tecnico ed amministrativo, fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia, avvengono sulla base del possesso dei seguenti titoli



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

di studio, rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti, ai sensi del CCNL vigente:

a) categoria B:

- a1) posizione economica B1: titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- a2) posizione economica B3: Diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/78 inerente all'attività lavorativa richiesta;

b) categoria C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

c) categoria D: diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste prima dell'entrata in vigore del D.M. 509/1999, diploma di laurea triennale o specialistica secondo il D.M. 509/1999 e diploma di laurea triennale o magistrale di cui al D.M. 270/2004;

d) categoria EP: diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste prima dell'entrata in vigore del D.M. 509/1999, diploma di laurea specialistica secondo il D.M. 509/1999 e diploma di laurea magistrale di cui al D.M. 270/2004.

Per alcune figure professionali, il possesso dell'abilitazione alla professione sarà richiesto ai sensi di legge.

In ogni caso, oltre ai requisiti richiesti, in linea generale, per l'accesso alla categoria, potranno essere indicati nel bando concorsuale specifici requisiti in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa.

ART. 5

Bando di concorso

Il concorso pubblico è indetto con disposizione del Direttore Generale pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami, nonché nel sito Web dell'Ateneo alla voce "Albo pretorio".

Il bando di concorso deve indicare:

- a) la tipologia di procedimento concorsuale adottato;
- b) il numero dei posti messi a concorso, la categoria e l'area di riferimento;
- c) i requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione all'impiego;
- d) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
- e) le modalità con le quali verrà reso noto il calendario e la sede delle prove;
- f) le materie oggetto delle prove d'esame o delle eventuali prove selettive;
- g) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove;
- h) i titoli che danno luogo a preferenze in caso di parità di punteggio;
- i) le eventuali percentuali di posti riservati dalla vigente normativa a favore di determinate categorie;
- l) criteri di formazione della graduatoria generale di merito e le modalità di approvazione;
- m) le modalità di costituzione del rapporto di lavoro;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

n) i motivi di esclusione dalla partecipazione al concorso, che potrà essere effettuata, in ogni fase e grado del procedimento con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Risorse Umane e sarà notificata all'interessato;

o) eventuale pagamento del contributo non rimborsabile, per la partecipazione al concorso a copertura delle spese postali. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

Il bando deve individuare, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6, legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente. Deve altresì prevedere, ai sensi dell'art. 16, legge 12 marzo 1999 n. 68, modalità di svolgimento delle prove tali da consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

ART. 6

Prova preselettiva

Qualora il numero dei candidati ammessi al concorso pubblico sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, ovvero ciò appaia comunque opportuno tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ciascun concorso, può essere disposta l'effettuazione di una prova preselettiva. In tal caso il bando dovrà prevedere il numero dei candidati da ammettere alla prova concorsuale.

In caso di ex aequo all'ultimo posto utile nella graduatoria, la precedenza sarà determinata dai titoli di preferenza di cui all'art.5, comma 4 della Legge 487/1994.

Per l'espletamento delle procedure preselettive l'Amministrazione potrà ricorrere ad organismi, enti o proprie articolazioni organizzative dotate di adeguata specializzazione in materia.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno 6 mesi con rapporto di lavoro subordinato con l'Università degli Studi di Brescia.

ART. 7

Tipologia delle prove d'esame

La tipologia e i contenuti delle prove d'esame risponderanno a criteri di coerenza e omogeneità rispetto alla categoria del posto messo a concorso, tenendo conto della necessità di prevedere, secondo le aree, conoscenze di base omogenee valide per tutti.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Le prove d'esame per l'assunzione di personale di categoria EP e D consistono in due prove scritte, anche a contenuto teorico pratico, ed una prova orale. Le prove d'esame per l'assunzione di personale di categoria B3 e C consistono in una o due prove scritte o pratiche ed una prova orale. Le prove possono consistere anche in appositi test da risolvere in un tempo predeterminato oppure in quesiti a risposta sintetica.

Per l'assunzione di personale di categoria B, posizione economica B1, le prove selettive prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Per i concorsi relativi alle categorie B (esclusa la posizione economica B1), C, D ed EP, i bandi di concorso prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

I livelli di conoscenza e le modalità del relativo accertamento saranno commisurati al livello del posto messo a concorso.

L'Amministrazione può prevedere che le prove siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione, fatti salvi i compiti spettanti alla Commissione esaminatrice.

ART. 8

Commissioni esaminatrici

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni sono nominate con disposizione del Direttore Generale.

L'incarico di commissario è attribuito tenendo conto prioritariamente della professionalità e della competenza sulle materie oggetto del concorso, conciliando tali criteri con una logica di rotazione degli incarichi. Le Commissioni sono composte da esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra docenti, ricercatori, dirigenti, personale tecnico amministrativo dell'Ateneo ed estranei all'amministrazione universitaria. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.

Le funzioni di Presidente sono svolte da professori e ricercatori, dirigenti o funzionari apicali di categoria non inferiore all'EP e, in ogni caso, appartenenti alla categoria superiore al posto messo a concorso.

Per le prove di accesso alla categoria B, posizione economica B1, la presidenza delle Commissioni può altresì essere attribuita ad un dipendente inquadrato almeno in categoria D. Nessuno dei membri delle Commissioni può appartenere ad una categoria inferiore a quella relativa al posto messo a concorso.

ART. 9

Approvazione atti e utilizzo graduatorie



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata con disposizione del Direttore Generale ed è pubblicata sul sito web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

La graduatoria rimane efficace dal giorno della pubblicazione per il periodo previsto dalla normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie per la copertura a tempo indeterminato di ulteriori posti vacanti, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di bilancio.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di utilizzare le stesse graduatorie per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti con articolazione dell'orario a tempo parziale, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al capoverso precedente.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di utilizzare le graduatorie così formate anche per assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai capoversi 3 e 4 del presente articolo, con conseguente prevalenza dell'assunzione a tempo indeterminato rispetto a quella a tempo determinato e, in subordine, dell'assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.

Infine l'Amministrazione può stipulare apposite convenzioni con altre Pubbliche Amministrazioni per la condivisione delle graduatorie tra i rispettivi enti.

ART. 10

Accesso alla qualifica di dirigente

L'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Brescia avviene secondo le modalità di reclutamento del personale di categoria EP.

ART. 11

Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento continuano a trovare applicazione le norme generali in materia di accesso agli impieghi pubblici e le norme generali sullo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione ai pubblici impieghi ed in particolare le norme contenute nel CCNL di comparto.